

Fatto Diritto P.Q.M.

RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità civile
in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 10a CIVILE

IL Giudice Unico

Dott. Bianca LA MONICA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da S. P., V. C.
in proprio e in qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore I. P., I. P., V. P. interdetto S. R., M.
C. in proprio e in qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore M. R., G. R., G. C.

ATTORI

rappresentati e difesi dalla proc. avv. Antonelia Pirro, presso il suo studio domiciliati in Milano, Via
Vitruvio, 39, per procura in calce all'atto di citazione

CONTRO

DITTA L. F. D. B. S.P.A.

CONVENUTA

rappresentata e difesa dal proc. avv. Nicola Lo Guercio, presso questi domiciliata in Rho, Via Dei
Martiri, 4, per procura in calce all'atto di citazione notificato

CONCLUSIONI: come da fogli di seguito allegati

TRIBUNALE DI MILANO

PER: P. S. +.7 con l'Avv. Antonella Pirro

- attori:

CONTRO: L. F. D. B. SPA con l'Avv. Nicola Loguercio

- convenuta:

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA ALLEGARE

E FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL

17/12/2008

Il procuratore, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze,
deduzioni ed eccezioni, precisa le conclusioni come segue:

Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis. Accertata l'intollerabilità delle immissioni di
rumore e vibrazioni provenienti dallo stabilimento della convenuta, condannare quest'ultima al
risarcimento del danno patrimoniale, da quantificarsi in corso di giudizio, nonché dei danni
biologico e/o esistenziale e morale da liquidarsi in via equitativa, indicati nella misura di Euro
25.000,00 per ogni attore o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.

In virtù dei poteri conferiti in procura a margine, rinuncia alla domanda di inibitoria.

Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Civile X

Giudice Dott. La Monica

CAUSA R.G. 18396/2003 tra:

L. F. D. B. S.P.A. - convenuta - con l'Avv. Nicola Loguerciu

CONTRO

P. S., C. V., P. I., P. V., R. S., C. M., R. G. E C. G. - attori -

con l'Avv. Antonella Pirro

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI L. F. D. B. S.P.A.

Oggi 17 dicembre 2008 compare il procuratore della L. F. D. B. s.p.a il quale, preliminarmente opponendosi alle nuove domande, istanze, eccezioni e deduzioni che dovessero essere formulate per la prima volta oggi ex adverso, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis. previe le più opportune declaratorie in rito e merito, così giudicare:

A. - NEL MERITO: 1. Dare atto della cessazione della materia del contendere per effetto degli interventi eseguiti dalla società "L. F. D. B. s.p.a." in esecuzione del piano di risanamento acustico tali da consentire il contenimento delle emissioni come accertato e dichiarato nella sentenza N. 1645/08 del Tribunale di Milano - Sezione Penale 10° - Giudice Dott.ssa Antonella Lai e per effetto della rinuncia di parte attrice.

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata gli attori in epigrafe indicati hanno chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale la ditta L. F. D. B. S.p.a. (d'ora in avanti La Forgia) lamentando le intollerabili immissioni di rumore e vibrazioni provenienti dal vicino stabilimento L. F. ubicato in via Villoresi e chiedendo al Tribunale di inibire alla L. F. l'**immissione** di **rumore** e vibrazioni nella proprietà di essi attori e di condannarla al risarcimento dei danni loro derivati.

Esponavano in particolare

- che S. P., V. C., S. R., M. C. e G. C., erano comproprietari di unità immobiliari - quattro appartamenti e due mansarde- site al civico 57 di via Dante Alighieri in Bollate, dove risiedevano con gli altri attori dall'ottobre del 1972 e che da tale data erano vittime di immissioni intollerabili

- che lo stabilimento occupava una area industriale di circa 4.270 metri quadrati di cui 2.578 coperti, in cui veniva svolta attività di forgiatura e altri trattamenti termici su metalli
- che le lavorazioni consistevano nelle fasi di taglio, fucinatura, laminazione e riscaldamento dei metalli e che erano effettuate mediante vari macchinari quali seghetti, presse idrauliche, laminatori, carrelli a combustione, forni e bruciatori
- che la convenuta non aveva ottemperato alle ordinanze sindacali con le quali si imponeva l'adozione di misure idonee ad abbattere la intollerabile rumorosità originata dai forni, in particolare nel periodo notturno
- che il legale rappresentante della convenuta era stato anche rinviato a giudizio per il reato previsto e punito dall'articolo 659 c p.

Costitutosi il contraddittorio, la convenuta, richiamate le autorizzazioni in forza delle quali, a partire dal maggio 1957, esercitava attività industriale, sottolineato che l'impianto era a ciclo produttivo continuo, riferiti gli interventi eseguiti per mitigare le immissioni rumorose, rilevava che il problema del rumore era il risultato "..dell'inopportuno rilascio di autorizzazioni ad edificare nelle aree limitrofe all'insediamento produttivo già esistente.." e chiedeva di respingere le domande svolte nei suoi confronti.

Disposta udienza di comparizione delle parti nel corso della quale venivano sentiti liberamente solo l'attrice V. C. e il legale rappresentante della società convenuta, il giudice, a seguito dell'assegnazione dei termini perentori ex articolo 183, 5° comma cpc, e per la deduzione di ulteriori istanze istruttorie, disponeva consulenza finalizzata a valutare con l'impiego di idonea strumentazione entità delle lamentate immissioni.

Successivamente sulle conclusioni delle parti, la causa era trattenuta in decisione dal giudice divenuto nuovo assegnatario, il quale, con ordinanza in data 15 luglio 2008, rimetteva per le ragioni indicate nella stessa ordinanza la causa sul proprio ruolo. All'esito di chiarimenti in ordine alle domande svolte dagli attori, il giudice invitava le parti a precisare nuovamente le conclusioni, trattenendo la causa in decisione.

Motivi della decisione

Si rileva preliminarmente che gli attori, "..rilevato che sono stati effettuati interventi diretti ad inibire la continuazione delle immissioni.." (cfr verbale udienza del 15 novembre 2008), alla udienza del 17 dicembre 2008 non hanno più svolto richiesta di inibitoria, sicché occorre pronunciarsi unicamente sulla domanda risarcitoria.

A tal fine è comunque necessario valutare sussistenza e entità delle immissioni.

Ritiene il tribunale che la situazione di inquinamento acustico lamentata dagli attori sia ampiamente provata in causa.

Si richiamano i seguenti documenti

- relazione U.S.S.L. 32, in data 30 aprile 1996, diretta tra l'altro al sindaco di Bollate, nella quale, con riferimento ad effettuati rilevamenti fonometrici notturni, pur in assenza della misurazione del rumore residuo (Lr), si attesta che "..le misure effettuate nelle altre condizioni, evidenziano il superamento dei limiti di rumorosità previsti dal DPCM 1/3/1991.." (doc.3 attori). Nella stessa relazione si fa riferimento alla mancata zonizzazione del Comune di Bollate e al fatto che la zona in cui ricadevano azienda e abitazioni degli attori era da considerarsi di tipo B ai sensi del [DM 1444/68](#)

- relazione U.S.S.L. 32, in data 18 giugno 1997, diretta tra l'altro al sindaco di Bollate, nella quale si richiamano rilevazioni fonometriche effettuate il 2 maggio e il 14 maggio dello stesso anno al fine di verificare l'efficacia di interventi di bonifica acustica effettuati dalla L. F.. In particolare si comunica che, all'esito delle misurazioni notturne disposte nelle abitazioni C. G. al piano terra e P. S. al primo piano, si era constatato che "...la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo per entrambe le abitazioni risulta essere...nettamente superiore ai 3dB(A) indicati dal DPCM 1/3/91.."(doc.4 attori)

- relazione U.S.S.L. 32, in data 2/12/97, nella quale si dà atto degli ulteriori interventi di bonifica acustica eseguiti dalla L. F., ma viene rammentato all'azienda che "...il limite di 48,5 dB(A), misurato all'esterno in corrispondenza delle abitazioni disturbate e prodotto dalla rumorosità del forno 3 (nuovo e bonificato) essendo di poco inferiore al limite massimo consentito dal DPCM 1/3/1991 rappresenta comunque molestia.." (ancora doc.4 attori)

- relazione ASL 1 in data 13/10/98 nella quale si rileva che, a seguito di nuove misurazioni finalizzate alla verifica dell'ordinanza sindacale 198/97, la sorgente sonora costituita dalla rumorosità dei bruciatori forni "...non può considerarsi accettabile.." e che viene anche superato il limite di zona dei 50 dB(A) (doc.5 attori) informativa in data 9 gennaio 2001 dell'ARPA-servizio territoriale Garbagnate Milanese- diretta al Tribunale di Milano, nella quale si dava atto che rilevazioni fonometriche effettuate presso l'abitazione P. nel 2000 avevano registrato il netto superamento del criterio differenziale all'interno dell'abitazione, sia a finestre aperte che chiuse, e all'esterno un valore di livello continuo equivalente di 50 dB(A)

* la sentenza 1458/02 del Tribunale Penale di Milano che dichiarava non doversi procedere nei confronti del legale rappresentante della L. F. per obolazione (doc.9 attori) in relazione ai reati di cui [all'articolo 659, 1° e 2° comma c.p.](#) - perchè nell'esercizio di un mestiere rumoroso ed in particolare abusando di strumenti sonori costituiti dai bruciatori dei forni, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone, cagionando immissioni rumorose superiori ai limiti previsti dal DPCM 1/3791 e in relazione al reato di cui [all'articolo 650 c.p.](#) - perché non ottemperava all'ordinanza 198/1997 del Sindaco di Bollate che gli imponeva interventi necessari per rientrare nei limiti di rumorosità.

Agli elementi traibili dagli esiti delle rilevazioni fonometriche eseguite da pubblici uffici (ARPA e ASL) si aggiungono quelli forniti dal CTU nella relazione depositata il 30 novembre 2005.

Deve rilevarsi che di tale relazione non si configura la nullità che la convenuta L. F. invoca riferendosi ai rilievi di rumori e vibrazioni effettuati dal CTU in assenza di avviso alla difesa e al ctp di parte.

Sul punto si osserva

- nell'incarico conferito al CTU, il giudice lo aveva autorizzato, qualora avesse ritenuto opportuno, "...al fine di effettuare rilevazioni non influenzate dalla notizia della sua presenza, ad effettuare, per completamento degli accertamenti, all'anche rilievi senza preavviso alle parti ed ai loro Consulenti." (udienza 21/4/05)

- il CTU eseguiva rilievi in contraddittorio nel settembre 2005 e nel mese di ottobre, come risulta da pagina 8 della relazione, decideva di "...anticipare il rilievo senza preavviso alle parti, e di eseguire successivamente, ove richiesto, anche rilievo con preavviso alle parti..."

- il CTU metteva a disposizione delle parti gli esiti delle effettuate rilevazioni dell'ottobre 2005, chiedendo alle parti stesse di esprimersi sulla necessità di proseguire ad ulteriori rilievi previo avviso

- le parti, avvistate non chiedevano ulteriori rilievi, sicché il CTU riteneva conclusa la fase di acquisizione di dati fonometrici e vibrometrici.

Esclusa quindi la nullità della relazione peritale, il Tribunale rileva che le rilevazioni fonometriche eseguite dal CTU, ampiamente descritte, spiegate e valutate, consentono di constatare che le immissioni di rumore presso i locali di competenza degli attori, conseguenti all'attivazione delle sorgenti di competenza della convenuta, eccedono in ogni condizione, oltre che il limite della normale tollerabilità, anche il limite differenziale del criterio dell'inquinamento da rumore per ambiente abitativo.

Per quanto attiene al limite della normale tollerabilità, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, questo Tribunale fa riferimento al noto criterio fondato sul dato scientifico che, essendo l'intensità del suono misurabile su scala logaritmica, un aumento del rumore di fondo di 3 dB(A) equivale ad un raddoppio di intensità del suono, provocando così la reattività dell'uomo medio; criterio che consente, inoltre, di tener conto della particolare situazione concreta, valorizzando i suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo (voci, veicoli od altro), in modo da ancorare la valutazione della tollerabilità al luogo dove si avvertono le immissioni senza predeterminare limiti assoluti. E l'indagine eseguita dal CTU di quel limite ha accertato il superamento.

Proprio con riferimento alla normale tollerabilità, appare opportuno svolgere alcuni rilievi in considerazione del contenuto della memoria di replica depositata il 6 marzo 2009 da parte convenuta che ha richiamato la disposizione introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2008/2008, convertito con [legge 13/2009](#), il cui articolo **6 ter** stabilisce che "...Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle immissioni acustiche, ai sensi [dell'art. 844 del codice civile](#), sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso...". La difesa della L. F. ha sostenuto che, comunque, l'attività da questa esercitata non sarebbe soggetta ai limiti differenziali in quanto gli impianti L. F. sarebbero a ciclo continuo, e ha sottolineato tale qualifica proprio in correlazione con la disposizione recentemente entrata in vigore: dovendo il concetto di "intollerabilità" delle immissioni essere necessariamente ancorato ai limiti previsti dalla normativa di settore e non potendo quei limiti nel caso di specie applicarsi alle immissioni cagionate dalla convenuta, questa dovrebbe andare esente da qualsiasi responsabilità nei confronti degli attori.

La nuova disposizione normativa pone molteplici interrogativi e problemi dettati sia dalla impropria formulazione dell'articolo **6 ter** - che, richiamando le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, "...determina una modifica non testuale al codice civile in parte rimessa sostanzialmente a discipline non aventi rango di norma primaria.." (così il "Parere del Comitato per la legislazione" sul disegno di legge 2206 - Camera dei Deputati)- sia dai profili di compatibilità costituzionale della norma con riferimento alla tutela di diritti inviolabili.

Il Tribunale, comunque, impregiudicata ogni valutazione, qui non necessaria, in ordine alla portata della nuova disposizione normativa sul punto sottolineato da parte convenuta, rileva, a monte, che nel presente procedimento manca la prova del presupposto da cui parte il ragionamento della L. F., ossia che l'attività da essa svolta debba essere considerata attività a "ciclo produttivo continuo" ai fini dell'applicabilità del [decreto ministeriale dell'11/12/1996](#), n.245700. insieme di disposizioni disciplinanti una specifica sorgente per gli effetti dell'articolo **6 ter**.

Proprio la documentazione prodotta dalla stessa convenuta conferma il segnalato difetto di prova, non risultando prodotta la documentazione richiamata dall'articolo 4, comma 5, del richiamato decreto ministeriale.

Ne a tale mancanza fa rimedio il prodotto documento 165, costituito da nota del comune di Bollate del 30/1/2005, diretta sia alla ditta convenuta che al nominato CTU, avente ad oggetto il problema della documentazione inerente l'attività a ciclo continuo della L. F.. In tale nota vengono indicati molteplici documenti amministrativi dai quali non risultano i requisiti indicati all'articolo 2 del [decreto ministeriale del 1996](#) e, a sostegno della qualifica di impianto a ciclo continuo, si indica

esclusivamente una relazione fonometrica di parte, eseguita nel 2001 da un perito incaricato dalla ditta convenuta.

Deve perciò ritenersi che l'attività della L. F. sia sottoposta al limite differenziale, così come peraltro ritenuto nelle varie relazioni ARPA e ASL prodotte da parte attrice, e che ogni riferimento ad un criterio interpretativo della normale tollerabilità ancorata al rispetto delle disposizioni pubblicistiche - che, regolamentando il rapporto tra i soggetti privati che danno luogo alle immissioni e l'ente pubblico, pongono all'emittente limiti certamente più favorevoli di quelli individuati dalla giurisprudenza come regolatori del rapporto tra privati- debba essere nella fattispecie respinto proprio perché l'attività della ditta convenuta viola le stesse disposizioni pubblicistiche.

Ne consegue che, in ogni caso, le immissioni subite dagli attori devono ritenersi intollerabili.

Nè alla conclusione sopra accolta osta la sopraccitata disposizione del nuovo articolo **6 ter** della [legge 13/2009](#), laddove statuisce che, nell'accertare la normale tollerabilità, sono fatte salve, oltre che le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti, anche "/a priorità di un determinato uso".

Rileva questa giudicante che la nuova regola relativa alla priorità d'uso - se ad essa si attribuisca non una funzione di suggerimento, ma una portata vincolante per il giudice- non potrebbe certo applicarsi ai giudizi pendenti alla data in cui la norma è entrata in vigore, non potendo attribuirsi alla previsione normativa natura di norma meramente interpretativa.

Ritiene il Tribunale, sulla scorta di consolidato indirizzo giurisprudenziale, che la natura interpretativa di una legge vada desunta dalla sua oggettiva funzione di scelta tra più possibili interpretazioni di una precedente disposizione, sicché l'interpretazione autentica data da legge successiva riflette una chiave interpretativa già consentita dalla norma interpretata: ciò giustifica la retroattività della norma interpretativa. Più in chiaro: le disposizioni di interpretazione autentica sono tali allorché determinano, chiarendola, la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa (in tal senso Corte Costituzionale 162/2008, con richiami a 374/2002 e a 274/2006), sicché si verifica "nel meccanismo legislativo la necessaria saldatura fra precetti normativi, l'uno attributivo di significato, l'altro oggetto di quell'attribuzione..." (Corte Costituzionale, 5048 del 5/3/2007). Di conseguenza, qualora la disposizione sopravvenuta contenga una previsione in contrasto col senso palese della disposizione precedente, non se ne può dedurre la natura interpretativa e di conseguenza l'efficacia retroattiva.

Ora, nel caso di specie, poiché il 2° comma dell'articolo 844 c e stabilisce che, nell'applicazione della norma, l'autorità giudiziaria può tener conto della priorità di un determinato uso, sarebbe impossibile interpretare quella norma ritenendo che l'autorità giudiziaria debba obbligatoriamente tener conto della priorità d'uso. L'impossibilità di ravvisare alcuna saldatura tra la facoltà riconosciuta al giudice e la cogenza dell'indicazione contenuta nella nuova norma, indica la natura innovativa della previsione qui esaminata e la conseguente impossibilità di non prevista applicazione retroattiva.

Tale conclusione rende superflua ogni altra considerazione in ordine alla costituzionalità della norma anche sotto il profilo in esame.

Può quindi ritenersi adeguatamente provato che l'immobile abitato dagli attori sia stato interessato da immissioni certamente intollerabili provenienti dall'attività svolta dalla convenuta. Invero, pur risultando non completate le rilevazioni presso l'abitazione del P. a causa di mancanza di collaborazione e disponibilità da parte degli stessi (in particolare il CTU ha dato atto che non aveva ottenuto dai predetti attori la disponibilità ad evitare rumori generati in casa ed interferenti con i rilievi), ed essendo completate quelle nell'appartamento abitato dalla famiglia R., "...la vicinanza di

sorgente e posizioni ricettive e la contiguità delle abitazioni che sono esposte sullo stesso versante è comunque tale da poter estendere alle due abitazioni i confronti rassegnati per l'abitazione R..." (così relazione Novo, pag.10).

Ciò premesso, va considerato che la dedotta situazione di inquinamento acustico, comprovata dalla prodotta documentazione e dagli accertamenti del CTU, è andata modificandosi nel corso del tempo e anche nel corso del giudizio. Risulta dalla documentazione versata in atti che gli attori S. P. e V. C., sentiti quali testimoni nel procedimento penale 42494/98, dichiaravano alla udienza del 28 gennaio 2002 che rumori e vibrazioni provenienti dall'attività lavorativa della ditta L. F., pur arrecando ancora disturbo, erano diminuiti da circa un anno (doc.21 convenuta). E provenienti dalla ditta L. F., pur arrecando ancora disturbo, erano diminuiti da circa un anno (doc.'21 convenuta). E dell'avvenuta esecuzione di opere dirette alla riduzione delle immissioni, e del loro contenimento nei limiti di legge, vi è conferma nella stessa sentenza con la quale il Tribunale a conclusione di quel procedimento dichiara l'estinzione dei reati per intervenuta oblazione (doc.8 attori) e nella sentenza 1645 dell'11/12/2008 emessa a carico di M. M. R., procuratore speciale della L. F. D. B. S.p.a. con delega ambientale, imputato nel procedimento penale 42625/06 del reato di cui all'articolo 659, 1 "comma, c.p., commesso in Bollate in epoca anteriore e prossima al 19 dicembre 2005, dandosi atto nella sentenza dell'avvenuta esecuzione di lavori idonei a contenere le immissioni nei limiti di legge.

Riscontro di ciò è infine nell'abbandono da parte degli attori della domanda diretta all'inibitoria.

Gli attori per tali immissioni chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale, prospettato come lesione del diritto alla salute in senso lato e anche come danno esistenziale, e del danno consistente nel deprezzamento economico subito dall'immobile "...a cagione dell'incidenza delle immissioni sulla redditività e sul valore patrimoniale del bene, nonché della difficile commerciabilità dello stesso..".

Preliminarmente, con riferimento al profilo del danno biologico richiesto, questo Tribunale rileva la carenza probatoria di tale indifferenziata domanda, prospettata con riferimento a tutti gli attori in giudizio, risultando prodotti in atti due certificati relativi a S. P., in data 9/1/96 e 5/10/96, nei quali, sia nell'anamnesi che nella terapia consigliata, vi è riferimento a psicofarmaci, senza però alcuna ulteriore indicazione che possa connettere l'adozione di quella terapia ai fatti per cui è causa: per tale ragione, correttamente, il giudice non aveva disposto una consulenza medico-legale che sarebbe stata meramente esplorativa.

La richiesta di risarcimento del danno subito a causa delle immissioni, rende opportuno qualche rilievo che tenga conto della cornice nella quale, alla stregua degli interventi di costituzionalizzazione dell'articolo 2059 cc. ad opera della sentenza 233/03 della Corte Costituzionale e della giurisprudenza della Cassazione (dalle sentenze 8827/8828 del maggio 2003 alle più recenti sentenze del 13 novembre 2008), può collocarsi il danno non patrimoniale derivante da intollerabili immissioni, danno che, oltre che nelle ipotesi in cui fosse configurabile la fattispecie criminosa prevista [all'articolo 659 c.p.](#), è stato (in un non lontano passato giurisprudenziale) comunque oggetto di "ristoro", o ricorrendo all'allargamento dei confini del danno biologico - ora legislativamente determinati dal Codice delle Assicurazioni - fino a ricomprendervi la lesione di un generico benessere connesso alla qualità della vita, oppure ricorrendo a finti danni patrimoniali, utilizzando un reddito figurativo; oltre che con esplicito riferimento alla figura del "danno esistenziale" come autonoma categoria di danno.

La richiamata costituzionalizzazione dell'articolo 2059 c e rende però opportuno che la risarcibilità del danno da comprovate e consistenti immissioni intollerabili - le cui ripercussioni negative sulla vita delle persone reclamano nella comune coscienza sociale, anche nel quadro dei principi solidaristici cui si ispira la nostra Costituzione, una risposta anche sul piano del risarcimento - possa essere ancora affermata, senza operare forzature e senza ricorrere a figure di danno che, nella sistematizzazione operata dalla Corte, hanno solo una valenza descrittiva, bensì riferendo

l'area di incidenza dell'illecito al danno non patrimoniale e riportando quel danno alla lesione di diritti inviolabili della persona.

Occorre considerare come l'individuazione della situazione giuridica lesa, in caso di risarcimento del danno da immissioni, sia ancora discussa in giurisprudenza, tanto che in una non lontana decisione la stessa Corte di Cassazione affermava che "..Non rileva in questa sede stabilire a quale categoria di danno non patrimoniale... l'illecito da immissioni oltrepassanti la soglia della normale tollerabilità appartenga - né mette conto di ripercorrere le tappe della giurisprudenza di questa stessa Corte che, con le recenti sentenze di cui a Cass. 23918/06 e 6752/06 (quest'ultima a sezioni unite), pare tuttora non univocamente stabilizzata su di un'area concettuale finalmente condivisa di danno ex art. 2059 ce- essendo nella specie necessario e sufficiente l'esistenza di una norma di legge che preveda (sia pur implicitamente) il diritto al risarcimento, e che questo fuoriuscendo il vulnus lamentato dall'ipotesi di danno biologico in assenza di lesioni medicalmente accertabili vada risarcito in via equitativa.." (Cass. 5844, 13 marzo 2007): la prospettiva così espressa dalla Suprema Corte, pur non appagando ogni esigenza sistematica, rappresenta comunque ulteriore conferma della risarcibilità del danno da immissioni.

Ritiene questo Tribunale che la situazione giuridica di chi si trovi a subire immissioni intollerabili di rumori sia riconducibile ad una situazione di ingiustizia qualificata dalla dimensione dell'invulnerabilità, come richiesto dalle Sezioni Unite.

Si consideri che un ambiente abitativo nel quale vi sia una intollerabile **immissione** di rumori non può, secondo accreditati studi scientifici, ritenersi salubre perché il rumore, quand'anche non dia luogo a malattia, sviluppa tensione psichica, irritabilità e malessere: ne risulta così compromessa l'ordinaria qualità dei ritmi e delle abitudini di vita domestica e negativamente influenzato il modo in cui ogni individuo organizza le attività quotidiane all'interno della propria abitazione.

Quindi, il vulnus subito da chi sia sottoposto ad immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità - allorché, come nel caso di specie, per durata ed entità delle immissioni non si tratti di un fatto di minima gravità, per il quale comuni principi di civile tolleranza escludono la doverosità di qualsiasi risarcimento - può essere riportato alla lesione di una posizione soggettiva di rilevanza costituzionale, con caratteristiche di invulnerabilità, che si situa al confine tra il diritto ad un ambiente salubre, riconducibile al diritto alla salute (cfr. Cass. S.U. 1979/5172: "..// diritto alla salute, piuttosto e oltre che come diritto..alla incolumità fisica, deve configurarsi come diritto all'ambiente salubre..") e il diritto al godimento dell'abitazione.

Un diritto all'ambiente salubre è deducibile secondo la migliore dottrina "...in via indiretta o trasversale dal tessuto della Costituzione..", ed è ricostruibile sulla base del combinato disposto [dell'articolo 9, secondo comma, Cost](#) e [dell'articolo 32, 1 comma Cost.](#), che nell'insieme sono espressione di un'esigenza di tutela non solo della integrità fisica della persona, ma anche dell'ambiente in cui questa vive e opera. Il diritto ad un ambiente salubre non richiede necessariamente per la sua configurabilità un'estensione diffusa della compromissione, ma, così come suggerisce proprio la regola data dall'articolo 844 c e, può essere riconosciuto anche in ipotesi di ambiente domestico la cui alterazione leda solo i soggetti, esposti alla specifica fonte, che quindi sono pregiudicati nel godimento dell'abitazione. E, al riguardo, può richiamarsi l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che -a partire dalla sentenza 252 del 1983, secondo la quale "...indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge.."- consente di ritenere il diritto all'abitazione incluso nel catalogo dei diritti "fondamentali" e, quindi, idoneo ad acquistare rilievo, così come altri diritti ed. diritti "sociali", nella prospettiva civilistica e risarcitoria, anche come situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela nell'ambito del rapporto tra privati.

Così delineata la possibile cornice costituzionale di riferimento, deve constatarsi che, in ordine alla quantificazione del danno in esame, mancano indicazioni e valori condivisi, sicché alla relativa

liquidazione deve provvedersi tenendo conto sia dei criteri di riferimento offerti dalla misura di liquidazione di altri profili di danno non patrimoniale e delle prassi risarcitone in materia di questo Tribunale, sia della necessità di apprestare un risarcimento che, senza essere meramente simbolico, non trasmodi in un arricchimento ingiustificato.

Nel caso di specie va poi considerato che gli attori non hanno allegato - e tanto meno chiesto di provare- conseguenze peculiari derivate dalle immissioni sulla loro organizzazione di vita e nemmeno circostanze idonee a definire il loro periodo di presenza in casa e attività particolari ivi svolte, e quindi idonee ad apprezzare una diversa rilevanza delle immissioni per ciascuno di loro in relazione ad un diversa quantità e qualità del tempo di permanenza nell'abitazione e al personale assoggettamento alla fonte di danno.

Il Tribunale quindi può tenere unicamente conto degli elementi oggettivi concernenti entità, durata del fenomeno e orario di funzionamento dell'impianto, elementi tutti i cui riflessi soggettivi possono essere presuntivamente valutati. In particolare, con riferimento alla durata, il Tribunale rileva che non sono stati offerti elementi idonei a tener conto di un inquinamento acustico antecedente al 1996: non avendo gli attori svolto alcuna richiesta di prova orale, la valutazione non può che restare affidata alla documentazione dalla quale risulta che risalgono al 1996 i primi esposti e i primi controlli. Sulla base degli elementi indicati, considerato il funzionamento prolungato o continuo dell'impianto e tenuto conto dei precedenti giudiziari di quest'ufficio, pare adeguato il risarcimento di euro 10.000,00 ciascuno a favore degli attori, aggiungendosi a tale importo quello di euro per 2.326,50 per interessi ad oggi maturati calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassazione, assumendo come decorrenza del calcolo.

La condanna è pronunciata a favore di ciascuno degli attori in proprio e come rappresentati in atti. Per quanto concerne V. P. si rileva che non risulta in atti provato l'asserito stato di interdizione. Nessun risarcimento compete, per difetto di elementi probatori, in relazione al danno patrimoniale.

Le spese di lite - liquidate tenendo conto che la totale identità di posizione processuale ha reso sostanzialmente irrilevante la pluralità degli attori rispetto all'attività defensionale svolta - sono a carico della convenuta che pagherà anche le spese di CTU come già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

condanna

la L. F. D. B. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di S. P.; V. C.; I. P., rappresentata dai genitori esercenti la potestà; I. P.; V. P.; S. R.; M. C.; M. R., rappresentata dai genitori esercenti la potestà; G. R. e G. C., dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno per capitale rivalutato e di euro 2.362,50 ciascuno per interessi ad oggi maturati; nonché al pagamento degli interessi al tasso legale sul solo capitale dalla presente sentenza al saldo;

al pagamento delle spese di lite liquidate in favore degli attori in euro 904,00 per spese, 3.949,00 per diritti e 8.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario secondo Tariffa Forense.

Milano 25 ottobre 2009

Depositata in data 27 ottobre 2009.